

DISTRETTO DI LUINO

REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER L'AFFIDO FAMILIARE

1.1 INDICE

Art.1 : "Principi ispiratori"	Pag.	1
Art.2 : "Oggetto ed ambito di applicazione"	Pag.	1
Art.3 : "Riferimenti legislativi"	Pag.	1
Art.4 : "Finalità generali dell'affidamento familiare"	Pag.	2
Art.5 : "Soggetti affidati"	Pag.	2
Art.6 : "Soggetti affidatari"	Pag.	2
Art.7 : "Criteri di scelta degli affidatari"	Pag.	2
Art.8 : "Tipologia generale e forme caratteristiche dell'affidamento"	Pag.	3
Art.9 : "Diritti del minore, della famiglia d'origine e della famiglia affidataria"	Pag.	4
Art.10: "Doveri della famiglia d'origine e della famiglia affidataria"	Pag.	4
Art.11: "Ruolo e funzione del Comune"	Pag.	5
Art.12: "Ruolo e funzione dei Servizi Sociali comunali"	Pag.	6
Art.13: "Ruolo e funzione dei Servizi Specialistici distrettuali"	Pag.	6
Art.14: "Ruolo e funzione dell'Ufficio di Piano"	Pag.	6
Art.15: "Conclusione dell'affido"	Pag.	7

ART.1: PRINCIPI ISPIRATORI

La famiglia è il luogo privilegiato in cui il bambino riceve amore, protezione e sicurezza che costituiscono elementi indispensabili al minore per costruire la propria identità, il proprio modo di rapportarsi con il mondo esterno e per realizzare le proprie aspirazioni.

Quando la struttura familiare, i genitori o coloro che ne svolgono le funzioni, si rivelano per qualche motivo (fisico, economico, psicologico, culturale, ambientale) temporaneamente inadeguati o impossibilitati a garantire un normale sviluppo psicofisico del figlio, si rendono necessari interventi di tutela del minore fra cui è contemplato l'istituto dell' "affidamento familiare" quale forma specifica di aiuto al minore e alla famiglia in difficoltà.

L'istituto dell'affido è secondario rispetto alla priorità della famiglia d'origine e vi si potrà ricorrere qualora la famiglia naturale si trovi nell'impossibilità o nell'incapacità temporanea di rispondere ai bisogni dei propri figli e di assicurare loro un equilibrato sviluppo psicofisico.

E' quindi da considerarsi sia come strumento preventivo in situazioni deficitarie non necessariamente già conclamate, sia come intervento riparatorio in situazioni di crisi e ciò dopo aver esperito tutti i tentativi possibili per consentire al minore la permanenza nella famiglia d'origine.

In ogni caso si tratta di un sistema complesso che richiede l'interazione di più sistemi interdipendenti e che devono fra loro integrarsi: gli operatori, la famiglia di origine, il bambino, la famiglia affidataria, l'ente locale, la scuola, la magistratura, ecc..

Per realizzare in modo corretto l'affido è necessario effettuare:

- una valutazione positiva della possibilità di recupero della relazione dei genitori con il minore
- una valutazione positiva della capacità del bambino di integrare l'eventuale esperienza negativa o di rischio con la nuova esperienza del rapporto con le figure affidatarie
- l'esistenza della risorsa "famiglia" o "singolo affidatario" con capacità di accoglienza ed educazione congruenti con quanto la situazione richiede

ART.2: OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina tutte le forme di affidamento di minori, previste dalla legge, realizzate nel Distretto di Luino, definendone le finalità, i criteri generali per l'accesso, le modalità d'attuazione e per la verifica degli interventi realizzati.

La gestione dell'affidamento familiare avviene tra i Comuni interessati, i Servizi Specialistici distrettuali e l'Ufficio di Piano.

ART.3: RIFERIMENTI LEGISLATIVI

1.L'affido familiare si configura come intervento temporaneo atto a garantire al minore, provvisoriamente privo d'ambito familiare idoneo, il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare attento alla molteplicità dei suoi bisogni, nella consapevolezza che il diritto del minore ad essere mantenuto, educato ed istruito nella propria famiglia d'origine costituisce il principio ispiratore ed irrinunciabile della normativa vigente

2.L'affido familiare è disposto dal Servizio Sociale del Comune di residenza del minore, in applicazione delle norme contenute nella Legge 184/1983 e successive modificazioni ed integrazioni nonché nella Legge Regionale 1/1986, art. n. 80,81,82, previo consenso manifestato dai genitori, o dal genitore esercente la potestà o dal Tutore, dopo aver sentito anche il minore che abbia compiuto gli anni dodici o, se di età inferiore, in ragione delle sue capacità di discernimento. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del Tutore, provvede il Tribunale per i Minorenni.

3. La durata dell'affido deve essere commisurata al complesso di interventi volti al superamento della difficoltà temporanea della famiglia d'origine del minore e non può, di norma, superare i ventiquattro mesi. E' prorogabile dal Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

ART. 4: FINALITA' GENERALI DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'intervento di affidamento familiare si realizza, con le forme e le tipologie previste dalla legge, nell'ambito degli interventi progettuali propri del Servizio Socio-Assistenziale di base e del Servizio di Tutela Minori in integrazione, laddove necessario, con la rete dei Servizi Socio-Sanitari specialistici e persegue le seguenti finalità di carattere generale:

- a) Garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico qualora la famiglia d'origine sia temporaneamente impossibilitata a favorirne la realizzazione.
- b) Mantenere i legami del minore con la famiglia d'origine con l'obiettivo di superare le difficoltà temporanee morali, psicologiche o materiali che hanno determinato l'affidamento, consentendo in tale modo il rientro del minore nel proprio contesto familiare naturale.
- c) Supportare le famiglie affidatarie riconoscendo e promuovendo il valore sociale dell'accoglienza temporanea del minore in difficoltà o stato di disagio.

ART. 5: SOGGETTI AFFIDATI

I soggetti per cui è possibile ricorrere all'affidamento familiare sono i minori da 0 a 18 anni, anche stranieri non accompagnati, privi di un adeguato contesto familiare di norma a causa di:

- malattia di uno o entrambi i genitori,
- assenza di uno dei genitori e mancanza di figure parentali in grado di accudirlo,
- disgregazione del nucleo familiare,
- difficoltà educativa da parte dei genitori.

Per situazioni particolari e a seguito di presentazione di specifico progetto da parte degli operatori psico-sociali approvato della competente Autorità giudiziaria, l'affido può protrarsi oltre il diciottesimo anno d'età e sino al raggiungimento di una più completa autonomia.

ART. 6: SOGGETTI AFFIDATARI

I soggetti affidatari possono essere i seguenti:

- famiglie con o senza figli,
- persone singole,
- comunità di tipo familiare che realizzino forme di supporto reciproco nella gestione dell'esperienza d'affido,
- parenti entro il quarto grado.

ART. 7: CRITERI DI SCELTA DEGLI AFFIDATARI

Gli affidatari sono individuati fra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali i Servizi Sociali territoriali, in integrazione con la componente psicologica del Servizio di Tutela Minori Distrettuale, abbiano accertato la presenza dei seguenti requisiti:

- disponibilità a garantire un valido rapporto educativo, affettivo e materiale per il minore,
- motivazione adeguatamente centrata sui bisogni del minore,
- accettazione e comprensione delle esigenze del minore, della sua storia e di quella del suo nucleo familiare,

- disponibilità al rapporto con tutti i Servizi interessati e compartecipazione al progetto individuale per il minore,
- disponibilità a mantenere validi rapporti – mediante la sottoscrizione di idonee forme di contratto che rendano i soggetti coinvolti consapevoli e compartecipi- con la famiglia d'origine del minore in vista dell'obiettivo del rientro dello stesso nel nucleo familiare naturale,
- età idonea e buono stato di salute,
- integrazione della famiglia nel contesto sociale,

ART. 8: TIPOLOGIA GENERALE E FORME CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO

Le tipologie previste delle forme di affidamento familiare sono le seguenti:

- affido **giudiziario (o coattivo)**, disposto dal Tribunale dei Minorenni con atto giudiziario, su segnalazione - relazione del Servizio Sociale competente; si rende necessario nel caso vi siano situazioni di pregiudizio (violenza, abusi, maltrattamenti) e quando i genitori abbiano una condotta pregiudizievole ai sensi artt. 330-334 c.c. e non siano d'accordo nel dare in affido il proprio figlio;
- affido **consensuale**, realizzato con il consenso valido dei genitori o di chi esercita la patria potestà, inerente i poteri tutelari ex art. 357 c.c.; è un atto ufficiale disposto dal Sindaco su indicazione del Servizio sociale e viene convalidato dal Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore.

Permangono i poteri tutelari della Pubblica Amministrazione ai sensi art. 403 c.c. "Affidamento urgente" ossia disposto con ordinanza del Sindaco nell'ipotesi si debba intervenire in via provvisoria per il collocamento protettivo di minori abbandonati o in pericolo fino a che si possa provvedere in modo definitivo ossia con provvedimento della Autorità Giudiziaria competente (Tribunale per i Minorenni in caso di abbandono o pericolo psico-fisico e Giudice Tutelare in caso di apertura tutela).

Le forme di affidamento familiare possono essere attivate anche per minori non residenti, che necessitano di periodi limitati di soggiorno per motivi sanitari, umanitari o altro e comunque nel caso di minori stranieri non accompagnati.

Le caratteristiche delle forme d'affidamento sono in relazione ai contenuti del progetto d'aiuto al minore ed al suo nucleo d'origine e, di norma, possono essere le seguenti:

1. Affido a Tempo pieno, anche in regime d'emergenza
2. Affido professionale: inteso come strumento innovativo per favorire nuovi modelli d'accoglienza professionalizzata fondata sull'acquisizione di specifiche competenze da parte delle famiglie e sulla regolazione delle prestazioni in un rapporto di lavoro che offre garanzia di maggior tenuta e durata rispetto alla complessità o specificità delle situazioni trattate. Il profilo delle famiglie professionali deve rispondere alle seguenti caratteristiche: presenza di motivazione all'accoglienza di minori da parte dell'intero nucleo familiare, disponibilità di un componente adulto della famiglia a diventare referente professionale in qualità di sottoscrittore del contratto. Tale referente ha l'obbligo di seguire un iter formativo specifico, di partecipare alle scelte ed alle verifiche del progetto di collocazione familiare e non deve svolgere un lavoro a tempo pieno.
3. Affido a Tempo parziale o in regime diurno, disposto anche nelle forme di seguito indicate:
 - Affidato per vacanze
 - Affidato per fine settimana

ART. 9: DIRITTI DEL MINORE, DELLA FAMIGLIA D'ORIGINE E DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

1. Il minore affidato ha il diritto di:
 - essere preparato, informato ed ascoltato riguardo al progetto d'affido,
 - mantenere rapporti con la famiglia d'origine,
 - mantenere rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, in assenza di specifiche controindicazioni.
2. La famiglia d'origine ha diritto di:
 - essere informata sulle finalità generali dell'affidamento e sui contenuti specifici del progetto d'aiuto che la riguarda,
 - essere coinvolta in tutte le fasi del progetto allo scopo di superare le difficoltà temporanee, anche mediante un sostegno individuale,
 - mantenere i rapporti con il proprio/a figlio/a, salvo diversi pronunciamenti dell'Autorità Giudiziaria,
 - contribuire, in relazione alle proprie risorse economiche, alle spese a favore del minore.
3. La famiglia affidataria ha diritto di:
 - essere informata sulle finalità generali dell'affidamento e sui contenuti specifici del progetto d'intervento che la riguarda essendo coinvolta in tutte le sue fasi,
 - avere un sostegno individuale e di gruppo,
 - usufruire di agevolazioni per l'accesso ai servizi educativi, sociali e sanitari,
 - avere un contributo economico, indicizzato annualmente su base ISTAT, non subordinato alla produzione di attestazione ISEE.

ART. 10: DOVERI DELLA FAMIGLIA D'ORIGINE E DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

1. La famiglia d'origine del minore affidato deve impegnarsi a:
 - Seguire le indicazioni definite nel progetto d'affido per il superamento della situazione di difficoltà,
 - Sostenere il minore nelle diverse fasi dell'esperienza d'affido,
 - Rispettare la regolamentazione degli incontri con il minore stabilita dal Servizio di Tutela Minori,
 - Favorire, in collaborazione con i Servizi specialistici, territoriali e con la famiglia affidataria il rientro del minore nel nucleo d'origine,
 - Contribuire, in ragione delle proprie risorse economiche, alle spese relative al minore,
 - Collaborare con la famiglia affidataria, mediante la sottoscrizione di apposito contratto che testimoni la volontà di rapportarsi positivamente nell'interesse del minore, e con tutti i Servizi coinvolti.
2. La famiglia affidataria deve impegnarsi a:
 - Provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore, in collaborazione con i Servizi territoriali e specialistici e tenendo conto, ove possibile ed opportuno, delle indicazioni dei genitori naturali se non decaduti della potestà,
 - Curare e mantenere, nel rispetto delle indicazioni dei Servizi e delle eventuali prescrizioni dell'A.G., i rapporti con la famiglia d'origine mediante sottoscrizione di apposito contratto che definisca le modalità della collaborazione reciproca nell'interesse del minore,
 - Agevolare i rapporti del minore con la famiglia di provenienza al fine di consentire il suo rientro nella stessa,
 - Mantenere rapporti costanti con gli operatori dei Servizi coinvolti seguendone le indicazioni,

- Attuare eventuali interventi medici o psicoterapeutici necessari per il benessere psicofisico del minore in affidamento dandone tempestiva comunicazione ai Servizi che curano l'andamento del progetto
- Assicurare la massima discrezione in ordine alla situazione del minore affidato e della sua famiglia d'origine.

ART. 11: RUOLO E FUNZIONE DEL COMUNE

Il Comune di residenza del minore è responsabile dell'affido e provvede a:

- dar corso, mediante l'assunzione degli atti amministrativi necessari, a tutte le prescrizioni impartite dal Tribunale per i Minorenni nel caso dell'affido di tipo giudiziario o coattivo
- formalizzare l'affido di tipo consensuale, mediante l'assunzione di tutti gli atti amministrativi necessari e mediante la definizione di un "contratto" nel quale devono essere obbligatoriamente indicati: durata dello stesso, interventi per il minore e per la famiglia d'origine, tempi di verifica, diritti e doveri delle persone e dei servizi coinvolti, modalità e forme della reciproca collaborazione fra la famiglia d'origine e quella affidataria
- definire il contributo economico a favore degli affidatari, con riferimento alle quote di seguito indicate- relative alle caratteristiche dell'affido in atto- ed incrementate del 50% se il minore affidato presenta forme di disabilità certificate:

AFFIDO A TEMPO PIENO PRESSO TERZI, ANCHE IN REGIME DI PRONTA ACCOGLIENZA	Da un minimo di € 250,00 Mensili
AFFIDO A TEMPO PIENO PRESSO PARENTI, ANCHE IN REGIME DI PRONTA ACCOGLIENZA	Da un minimo di € 200,00 Mensili
AFFIDO A TEMPO PARZIALE O IN REGIME DIURNO	Da un minimo di € 100 Mensili, in relazione al progetto individuale
AFFIDO PER VACANZE	Da un minimo di € 15 giornalieri
AFFIDO PROFESSIONALE	Da un minimo di € 750

- Approvare contributi per eventuali prestazioni straordinarie a favore del minore affidato preventivamente concordate e documentate quali:
 - spese di carattere sanitario che non possono essere garantite dal S.S.N.
 - spese di psicoterapia, se non disponibili in strutture pubbliche e/o convenzionate
 - spese per sostegni scolastici, educativi o formativi ed in casi di comprovata necessità
- Attivare specifiche coperture assicurative, anche integrative di quelle predisposte dalla Regione Lombardia
- Richiedere, se del caso, alla famiglia naturale di contribuire, in ragione delle sue risorse economiche, alle spese relative al minore.

ART. 12: RUOLO E FUNZIONE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

Il Servizio Sociale comunale svolge le seguenti funzioni:

- Accerta le condizioni di disagio o sofferenza socio-educativa e/o economica del minore e del suo nucleo familiare e ne dà pronta segnalazione al Servizio di Tutela Minori, affinché si attivi la fase di valutazione psico-sociale di cui al successivo art.11, nel caso in cui le difficoltà transitorie della famiglia d'origine non possano essere superate mediante idonei interventi di supporto, anche economico, proposti nel quadro della specifica competenza ed autonomia professionale del Servizio Sociale di base.
- Interviene, in integrazione operativa con la componente psicologica del Servizio di Tutela Minori, per attivare gli interventi di cui al successivo art.13.

ART. 13: RUOLO E FUNZIONE DEI SERVIZI SPECIALISTICI DISTRETTUALI

Il Servizio di Tutela Minori di ambito per la parte di competenza psicologica, in integrazione operativa con il Servizio Sociale territoriale, svolge le seguenti funzioni nella fase precedente all'attivazione dell'intervento:

- Esprime la valutazione psico-sociale sulla situazione di bisogno e/o difficoltà socio-educativa del bambino e della sua famiglia d'origine,
- Formula l'ipotesi di progetto in cui vengono esplicitati gli obiettivi, la durata prevedibile, gli interventi di supporto garantiti al minore, alla famiglia d'origine e a quella affidataria,
- Cura l'abbinamento del minore con la famiglia affidataria a lui/lei più' adatta previa valutazione della stessa, con riferimento ai criteri stabiliti all'art.7.

Il Servizio di Tutela Minori di ambito in tutte le sue componenti, successivamente alla fase propedeutica sopra descritta ed in raccordo con il Servizio Sociale territoriale, svolge le seguenti funzioni:

- Presidia la fase d'avvio e la concreta attuazione del progetto d'affidamento,
- Garantisce la realizzazione di tutti i necessari interventi di supporto al minore, alla famiglia d'origine e a quella affidataria, anche predisponendo le opportune segnalazioni ad altri servizi specialistici di natura sanitaria del territorio,
- Regola gli incontri del minore con la famiglia d'origine e delle famiglie fra di loro in presenza di affido di tipo giudiziario,
- vigilando altresì sulle modalità dell'interazione fra le famiglie coinvolte al fine di tutelare il benessere del minore,
- Vigila sul rispetto di quanto stabilito nel contratto fra la famiglia d'origine e quella affidataria in ordine alle modalità della reciproca collaborazione in caso di affido di tipo consensuale, quali ne siano le caratteristiche secondo quanto previsto al precedente art.8,
- Predisporre tutti gli interventi e i supporti necessari in vista della chiusura dell'esperienza d'affido,
- Relaziona al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni nonché al Comune in merito all'attivazione, all'andamento ed alla conclusione del progetto d'affidamento in relazione alla sua tipologia ed alle sue caratteristiche.

ART. 14: RUOLO E FUNZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO

L'Ufficio di Piano, anche in collaborazione con Associazioni di volontariato e con realtà del privato sociale che abbiano maturato specifica esperienza nel campo dell'affido e del supporto alle persone affidatarie, svolge le seguenti funzioni:

- Promuove iniziative di sensibilizzazione, pubblicizzazione e orientamento delle persone per favorire la cultura dell'accoglienza, mediante l'affido in tutte le sue forme, come valore sociale condiviso e promosso,

- Si attiva nel reperimento di nuove famiglie affidatarie e organizza una banca dati delle famiglie nonché una banca dati dei bisogni dei minori,
- Promuove la formazione e la preparazione degli operatori e delle persone affidatarie, favorendo l'approfondimento e la rielaborazione delle esperienze in atto e la riflessione sulla metodologia di lavoro,
- Svolge attività di coordinamento e raccordo tra gli operatori territoriali e distrettuali, le Amministrazioni interessate e le famiglie affidatarie, favorendo processi d'integrazione progettuale ed operativa,
- Promuove riunioni di coordinamento con gli operatori del territorio per la verifica comune sulle azioni intraprese e per la revisione, ove necessaria od opportuna, del presente Regolamento a seguito di adeguata sperimentazione.

ART. 15: CONCLUSIONE DELL'AFFIDO

L'affidamento si conclude con provvedimento dell'autorità che lo ha disposto, quando la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà, o nel caso in cui la prosecuzione non sia più nell'interesse del minore, o con la maggiore età, salvo quanto indicato all'Art. 5, ultimo comma.

Gli operatori psico-sociali dei Servizi specialistici che hanno attivato e presidiato l'intervento di affido hanno il compito, in integrazione operativa con il Servizio Sociale territoriale, di prepararne la conclusione, sostenendo ed aiutando il bambino, la sua famiglia d'origine e la famiglia affidataria a realizzare il rientro al domicilio del minore. Hanno altresì il compito, in integrazione operativa con il Servizio Sociale di base, di garantire, per il tempo ritenuto congruo, idonee forme di monitoraggio e supporto della situazione complessiva del nucleo di provenienza consentendo, peraltro, il mantenimento di rapporti fra il minore e la famiglia affidataria.